

# EDDYSTONE

## EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



### Nuove norme sui gestori di FIA e DICVM

In data 26 febbraio 2024 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi" ([documento integrale](#)).

In particolare, la suddetta direttiva modifica la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che disciplina i gestori di fondi speculativi, fondi di private equity, fondi di debito privato, fondi immobiliari e altri fondi di investimento alternativi nell'UE, e la direttiva 2009/65/CE sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (DICVM), ossia i fondi di investimento classici al dettaglio armonizzati a livello dell'UE (es.

i fondi comuni di investimento e le società di investimento).

Tra le novità, si segnala che la nuova direttiva intende modificare la direttiva 2011/61/UE al fine di armonizzare le norme rivolte ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono FIA che concedono prestiti, nonché chiarire le norme applicabili ai GEFIA che delegano le loro funzioni a terzi, assicurare la parità di trattamento dei soggetti che forniscono servizi di custodia, migliorare l'accesso transfrontaliero ai servizi di depositario, ottimizzare la raccolta dei dati di vigilanza e facilitare l'uso di strumenti di gestione della liquidità nell'UE.

Con riferimento, invece, alla direttiva 2009/65/CE, la nuova direttiva intende adottare un trattamento equo dei soggetti che esercitano le funzioni di custodia, segnalazioni coerenti a fini di vigilanza e un approccio armonizzato all'uso degli stru-

menti di gestione della liquidità. Pertanto, verranno modificate le disposizioni relative alla delega, alla custodia delle attività, alle segnalazioni a fini di vigilanza e alla gestione del rischio di liquidità.

Tra le altre cose, al fine di rafforzare la certezza del diritto per i GEFIA e le società di gestione di DICVM in merito ai servizi che questi possono prestare a terzi, la nuova direttiva chiarisce che tali soggetti sono autorizzati a esercitare, a favore di terzi, le stesse funzioni e attività (es. servizi informatici per la gestione del portafoglio e la gestione del rischio) che già esercitano in relazione ai FIA e agli DICVM gestiti, purché potenziali conflitti di interessi siano gestiti in maniera adeguata.

Si attende la pubblicazione della direttiva nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, la quale entrerà in vigore decorsi 20 giorni dalla pubblicazione.

### AML: pubblicate le Disposizioni sull'adeguata verifica aggiornate

In data 16 febbraio 2024 Banca d'Italia ha pubblicato, a fini esclusivamente informativi, la versione integrale al 1° aggiornamento delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ([documento integrale](#)).

L'Autorità ha infatti modificato tali Disposizioni con il Provvedimento del 13 giugno 2023 al fine di recepire gli Orientamenti dell'EBA sull'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente.

Si ricorda che quest'ultimo Provvedimento, in vigore dal 2 ottobre 2023, ha abrogato il capoverso nella sezione VIII,

Parte Seconda delle Disposizioni: "In alternativa a quanto previsto sub a), b), c), l'identificazione del cliente-persona fisica può essere effettuata dai destinatari in digitale da remoto secondo la procedura di registrazione audio/video disciplinata nell'Allegato 3." e l'allegato 3 "Procedura di video-identificazione".

Eddystone Srl  
Via della Moscova 40/7  
20121 Milano  
tel. 02 65 72 823  
[www.eddystone.it](http://www.eddystone.it)  
Contatti:  
Guido Pavan  
[g.pavan@eddystone.it](mailto:g.pavan@eddystone.it)



#### RASSEGNA NORMATIVA

Servizio in  
abbonamento  
per essere sempre  
aggiornato sulle  
novità normative del  
settore finanziario  
Richiedi info a  
[direzione@eddystone.it](mailto:direzione@eddystone.it)



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

“L'aggiornamento riguarda il metodo di calcolo del fatturato rilevante ai fini dell'applicazione della soglia di rilevanza dimensionale degli intermediari coinvolti”

## Interlocking: aggiornati i criteri per l'applicazione del divieto

In data 16 febbraio 2024 Banca d'Italia, CONSOB e IVASS, d'intesa con l'AGCM, hanno pubblicato sui rispettivi siti web una comunicazione con cui aggiornano i Criteri, emanati nel 2012, già aggiornati nel 2018, per l'applicazione del divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo o finanziario, ossia il cd. divieto di interlocking ex art. 36, D.L. n. 201/2011 (D.L. Salva Italia) ([documento integrale](#)).

Si ricorda che tale divieto è operante nei casi di intrecci di cariche tra imprese di dimensioni potenzialmente in grado di assumere rilievo sotto il profilo della tutela della concorrenza. In particolare, i Criteri applicativi del divieto di interlocking stabiliscono che lo stesso operi quando almeno due delle imprese (o gruppi di imprese) in cui il soggetto detiene cariche presentano individualmente un fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall'impresa o dal gruppo di appartenenza, superiore a 30 milioni di euro.

L'aggiornamento in parola riguarda il metodo di calcolo del fatturato rilevante ai fini dell'applicazione della soglia di rilevanza dimensionale degli intermediari coinvolti e

si è reso necessario alla luce delle modifiche apportate dalla L. n. 118/22 alle modalità di calcolo del fatturato rilevante per l'obbligo di comunicazione delle operazioni di concentrazione da parte delle banche, gli intermediari finanziari e imprese di assicurazione ex art. 16, co. 2, della L. n. 287/90 (Legge antitrust).

Con riferimento alle banche e agli intermediari finanziari, il precedente metodo di calcolo basato sulla dimensione dell'attivo patrimoniale degli intermediari è sostituito con un metodo fondato sui proventi derivanti dalla gestione. In particolare, il nuovo testo dell'art. 16, co. 2, della Legge antitrust prevede che per fatturato si deve intendere la somma delle voci di provento ivi indicate (interessi e proventi assimilati; proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli; proventi per commissioni; profitti da operazioni finanziarie; altri proventi di gestione) al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai proventi. È venuto meno pertanto il riferimento al decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale.

Per quanto riguarda, invece, le

imprese di assicurazione, il nuovo art. 16, co. 2, in sostanziale continuità con la situazione previgente, specifica che “il fatturato è sostituito dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo”.

La modifica rileva per le cariche assunte o rinnovate successivamente al **16 febbraio 2024**.

Da ultimo si ricorda che la verifica sul rispetto del divieto di interlocking è svolta dal Consiglio di Amministrazione alla nomina o al rinnovo delle cariche e successivamente con cadenza annuale. Qualunque variazione intervenuta successivamente a tale verifica deve essere comunicata tempestivamente al Consiglio di Amministrazione.

Per approfondimenti si segnala che nella pagina web “Accordi tra Banca d'Italia, CONSOB e IVASS” sul sito di Banca d'Italia ([sito web](#)) sono pubblicati i Criteri di applicazione del divieto di interlocking dal 2012 ad oggi.



## ATENA®

### Il diagnostico per l'Archivio standardizzato antiriciclaggio\*

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AIU
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

\* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento di Banca d'Italia del 24 marzo 2020



**“Viene inserito l’obbligo per le società veicolo di comunicare a Banca d’Italia il nominativo del soggetto incaricato di svolgere il ruolo di servicer”**

## Securitization: aggiornati gli obblighi informativi degli SPV

Nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2023, è stato pubblicato il Provvedimento di Banca d’Italia del 12 dicembre 2023 recante le nuove “Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione” ([documento integrale](#)). Il Provvedimento, in vigore dal 20 dicembre 2023, abroga e sostituisce il precedente Provvedimento di Banca d’Italia del 7 giugno 2017.

Tra le novità introdotte si segnala, con riferimento alla comunicazione di inizio attività di cartolarizzazione ex art. 5 del Provvedimento, per la quale permane il termine di 7 giorni dall’acquisizione delle attività oggetto della prima operazione di cartolarizzazione, l’inserimento del comma 2 che prevede, nel caso di situazioni o eventi che non consentano l’avvio della prima operazione di cartolarizzazione entro i tempi inizialmente comunicati, che le società veicolo comunichino tempestivamente alla Banca d’Italia la nuova data di avvio della prima operazione, che non può essere superiore a 6 mesi dalla data originariamente comunicata. Allo stesso articolo è

inserito anche il comma 3 che stabilisce la comunicazione da parte delle società veicolo dell’avvio di ogni successiva operazione di cartolarizzazione.

Un’altra novità riguarda l’inserimento nel Provvedimento del ruolo del servicer (ossia banche o intermediari finanziari ex art. 106, TUB ai sensi dell’art. 2, co. 6, L. n. 130/1999) e, in particolare, della previsione all’art. 6 del Provvedimento che stabilisce l’obbligo in capo alle società veicolo di fornire il nominativo del soggetto incaricato di svolgere il ruolo di servicer all’atto in cui comunicano l’inizio della prima operazione di cartolarizzazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco ex art. 4, istituito presso la Banca d’Italia, delle società veicolo destinato all’assolvimento delle finalità statistiche. Qualora non venga comunicato il nominativo del servicer, la società veicolo viene iscritta con riserva in quest’ultimo elenco e sono tenute ad effettuare tale comunicazione entro 15 giorni dalla data di iscrizione, pena la cancellazione dallo stesso.

Il successivo comma 2 dell’art. 6 prevede che per ciascuna operazione di cartolarizzazione, le so-

cietà veicolo comunicano ogni nomina del servicer entro il termine di 15 giorni dalla data della stessa.

In merito alla chiusura delle operazioni di cartolarizzazione e alla cessazione dell’attività di cartolarizzazione, si segnala che il nuovo art. 7 del Provvedimento prevede l’obbligo in capo alle società veicolo di comunicare alla Banca d’Italia entro il termine di 30 giorni la chiusura di ogni operazione di cartolarizzazione e stabilisce le ipotesi in cui Banca d’Italia dispone la cancellazione della società veicolo dal citato elenco (es. venir meno delle caratteristiche richieste alle società veicolo; mancanza di operazioni di cartolarizzazione in essere trascorsi 6 mesi dalla chiusura dell’ultima).

Da ultimo, è stato introdotto all’art. 8 un secondo comma che richiede, per finalità segnaletiche, la segnalazione di dati sulle operazioni di cartolarizzazione mediante l’utilizzo di un codice identificativo.

Si segnala infine che le modalità di invio delle suddette informazioni sono contenute nel Manuale applicativo per le segnalazioni delle Società Veicolo ([documento integrale](#)).



### Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

#### Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

#### Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823



## AML: estensione degli orientamenti EBA in tema di de-risking

In data 20 febbraio 2024 Banca d'Italia ha esteso, tramite l'aggiornamento delle note nn. 34 ([documento integrale](#)) e 35 ([documento integrale](#)) del 3 ottobre 2023, agli intermediari ex art. 106 TUB, incluse le società fiduciarie, ai soggetti eroganti micro-credito, a Poste Italiane S.p.A. per l'attività di bancoposta e a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. l'applicazione dei seguenti orientamenti dell'Autorità bancaria europea (EBA):

- gli Orientamenti EBA sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari (EBA/GL/2023/04), i quali mirano a prevenire il fenomeno del de-

risking e chiariscono l'interazione tra l'accesso ai servizi finanziari e l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio a carico degli intermediari. Secondo tali orientamenti devono essere previsti idonei meccanismi per identificare e valutare correttamente i fattori di rischio della clientela, in modo da evitare che l'applicazione degli obblighi AML si traduca in un rifiuto o cessazione generalizzati di rapporti con clienti o intere categorie di clienti ritenuti a rischio elevato;

- gli Orientamenti EBA recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2023/03), che riguardano disposizioni particolari in materia di adeguata verifica per

prevenire il fenomeno del de-risking nei confronti dei clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro (NPO), per le quali devono essere adottate misure in funzione del rischio specifico in quanto non sono esposte in modo analogo al rischio di ML/TF.

I nuovi soggetti compresi tra i destinatari dei suddetti orientamenti dovranno applicare i primi a partire dal **2 aprile 2024** e i secondi partire dal **29 luglio 2024**.

Da ultimo si ricorda che i soggetti inizialmente compresi tra i destinatari, tra cui banche, SIM, SGR, SICAV, SICAF, IMEL e IP, applicano i primi orientamenti già dal 3 novembre 2023 e i secondi orientamenti dal 1° marzo 2024.



AMLA:  
Francoforte  
si aggiudica la sede  
della nuova Autorità  
antiriciclaggio  
europea

FAFT-GAFI  
aggiornate  
Grey List  
Black List  
antiriciclaggio

Scheda di  
approfondimento per gli  
abbonati:  
"Il ricorso all'attività dei  
segnalatori di pregi"

Banca d'Italia  
sanziona il  
Responsabile  
della Funzione  
Antiriciclaggio



**KEEP  
CALM  
AND  
CALL  
EDDYSTONE**



Eddystone Srl  
Via della Moscova 40/7  
20121 Milano  
Tel. +39 02.65.72.823  
[www.eddystone.it](http://www.eddystone.it)

Guido Pavan  
[g.pavan@eddystone.it](mailto:g.pavan@eddystone.it)

Seguici anche su





# Rassegna normativa

**EDDYSTONE**

L'abbonamento alla "RASSEGNA NORMATIVA" integra e completa, mediante l'aggiornamento sulle principali novità normative, il contenuto informativo della newsletter mensile LIGHTHOUSE NEWS.

RASSEGNA NORMATIVA fa un focus sulle novità legislative e normative del settore bancario-assicurativo e finanziario, sia a livello internazionale che nazionale.

RASSEGNA NORMATIVA assicura il continuo monitoraggio delle principali fonti legislative e normative come: Banca d'Italia, Consob, IVASS, UIF, OFC, COVIP, OAM, AGCM, Agenzia delle Entrate, Garante della Privacy, ANAC, ESMA, EBA, EIOPA, BIS, Gazzetta Ufficiale IT/UE, MEF, MISE, EUR-Lex

✓ Per Banche, Assicurazioni, SIM, SGR, SCF, Branch, Società fiduciarie, IF106, IP, IMEL

✓ Frequenza quindicinale

✓ Invio tramite e-mail

✓ Eventuale personalizzazione

Eddystone Srl  
Via della Moscova 40/7  
20121 Milano  
tel. 02 65 72 823  
[www.eddystone.it](http://www.eddystone.it)



# Internal Auditing

**EDDYSTONE**

Eddystone è attualmente il principale player dei servizi di Internal Auditing nel settore bancario e finanziario.

Il Team di Eddystone è composto solo da Senior Auditor con una pluriennale esperienza nell'attività di Internal Auditing.

I Senior Auditor di Eddystone sono soci AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors) e CAE (Chief Audit Executive).

Eddystone assiste e supporta i Responsabili della Funzione di Internal Audit oppure svolge direttamente la funzione IA in regime di outsourcing.

✓ approccio problem solving

✓ applicazione degli IIA standard

✓ verifiche di audit svolte anche distanza

✓ oltre 500 audit con 2.000 raccomandazioni

**Eddystone Srl**  
Via della Moscova 40/7  
20121 Milano  
tel. 02 65 72 823  
[www.eddystone.it](http://www.eddystone.it)

# Eddystone è su LinkedIn

Clicca sul pulsante a lato e segui la nostra pagina di LinkedIn per essere sempre aggiornato



[Segui Eddystone su LinkedIn](#)

Sulla pagina LinkedIn di Eddystone troverai:

- ✓ Normativa del settore bancario, finanziario e assicurativo
- ✓ Normativa sulla responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001
- ✓ Info sui webinar e workshop in cui è presente Eddystone
- ✓ Slides dei webinar e dei workshop Eddystone
- ✓ Newsletter Lighthouse
- ✓ Newsletter Compliance 231

e tanto altro ancora...

Ti aspettiamo!

Il Team di Eddystone